

FRANCESCO ALESSANDRO QUERCI

*Prof. ord. di Diritto della navigazione  
nell'Università degli Studi di Trieste*

**LIBER AMICORUM, per gli ottant'anni di ENZIO VOLLI.  
LA SCUOLA STORICA DEL DIRITTO MARITTIMO DI  
TRIESTE**

È davvero stupefacente il confronto tra il cenacolo giuridico impareggiabilmente alimentato, in circa sessant'anni, da Enzo Volli, in Via S. Nicolò n. 30 a Trieste, nel bel mezzo di una ricca, aggiornata, ricercata biblioteca, ove è possibile **splendidamente filosofare di diritto marittimo**, salire al grado di dottrina che combina concetti giuridici e costruisce teorie, e la gretta pratica dei suoi volgari legulei ormai imperanti, diffusivamente entro e fuori delle università.

Di certo, il Volli non ha mai creduto che la sua "logica riflessiva" abbia guidato *a priori* chi, di volta in volta, metteva in essere il dato normativo marittimo.

Per il nostro autorevole Amico la "logica di scienza" non si sottrae mai alla "relatività storica", perché le combinazioni logiche che producono consuetudini, convenzioni, trattati, che impongono ed instaurano rapporti, vengono sovvertite da successivi fatti normativi. Allorché le nuove combinazioni logiche sembrano aver riordinato il diritto marittimo a sistema, già da questo zampillano propositi, conati di riforme, di ristrutturazione della stessa "natura marittima e portuale delle cose", che vengono a scompaginare il diritto positivo marittimo.

Una delle doti più difficili, per il giurista di rango, che si perfeziona sì con il tecnicismo, ma anche e soprattutto con l'alta dog-

matica, è la intuizione del diritto marittimo "nel fatto", l'applicazione delle norme giuridiche ai casi pratici: in preponderante parte è conseguenza di un talento naturale, assai diverso da quello dello storico o del filosofo.

Il vero giurista, qual è appunto il Volli, si sofferma sì sul sorgere, sullo svolgersi, sul trasformarsi degli istituti giuridici marittimi, ma va subito ad osservare in ogni caso pratico il **lato giuridico, il punto di diritto**.

Ma questo fondamentale criterio giuridico, mettente capo all'"euristica", è poi creatore di nuovi principi individualizzati *in nuce* al reiterarsi di fatti nuovi, a condurre a nuove applicazioni che permettono quegli intimi collegamenti, quelle mutue influenze tra istituto ed istituto, che però derivano dal sistema intimo del **diritto marittimo generale** e si rispecchiano nelle complessità dei casi giuridici.

Oggi che il diritto marittimo sente vieppiù il senso delle profonde trasformazioni proprie del gigantismo delle costruzioni delle navi, della fisionomia strutturale dello *shipping*, del radicamento, in tutte le aree significativamente cardinali nei porti mondiali, del nuovo fenomeno imprenditoriale del terminalismo, dell'instabilità nella ciclica formazione del mercato dei noli, dell'inarrestabile cambiamento delle guise attuative del commercio marittimo internazionale,<sup>1</sup> molti problemi e casi giuridici son da risolvere con più svariati criteri giuridici, sociali ed economici che

1. Per simili e perspicui ordini concettuali, sul piano della politica economica marittima e portuale, cfr. Ugo Marchese, *Funzione economica e politica fiscale del "registro internazionale" italiano di immatricolazione navale*, in *Trasporti*, I, 1999, p. 5 e ss.; *Le industrie dei trasporti marittimi fra i primi anni 80 e l'inizio del 2000*, in questa Rivista; Renato Midoro, *Le strategie degli operatori trasportistici globali*, ECIG, 1997, pp. 236. Sul piano dogmatico, cfr. Querci E.O., *Introduzione alla scienza giuridica marittima, Storia del concetto del diritto marittimo*, E.U.T., 1999, p. 78 e ss.; *Globalizzazione e nuove forme giuridiche di cooperazione e di integrazione marittimo-portuale*, in questa Rivista; cfr. Paolo Semama, *Il diritto marittimo fondamentale*, in *Trasporti*, III, 1999, p. 7 e ss.

armonicamente s'intrecciano. Donde, s'impone la necessità che la tecnica giuridica marittimistica, portuale, mercantile si faccia più complessa, più articolata, e non inclini in una mera abusata dialettica che si restringe talvolta entro un solo ordine di principi, ma che ha invece bisogno di dilatarsi fino ad attingere il leibniziano incrocio di idee giuridiche, che si fa sempre di più pregnante e complicato, ma il cui legame può essere solo sciolto se ben si sa distinguere le due fasi del diritto marittimo, che sono il **dato normativo e la scienza.**

Senza la scienza, che ha l'ufficio superiore di collegare la congerie dei dati normativi "in un tutto sistematico", non si fissa e non si conforma alcun rapporto giuridico.

Si coglie e si segna, così, la profonda differenza che si avverte nel modo in cui si è formato e concepito il diritto marittimo in Trieste, culla di sommi giuristi antichi (Antonio Brunetti, Francesco Maria Dominedò, Sergio Ferrarini, Angelo De Martini, in identica traiettoria Mario Iannuzzi, Domenico Maltese, e, soprattutto, in una posizione singolare ed elettivamente autorevole, Enzo Volli), la cui feconda riflessione è stata intercettata dalla moderna scuola del diritto marittimo di Trieste.

Differenza che si coglie essenzialmente presso coloro che non ne capirono e non ne capiscono il carattere di scienza predicabile al diritto marittimo: sempre più numerosi, ma tanto modesti legisti di professione, *infimi homines mercedula adducti* (Cicerone, *De Orat.*, I, 45, 198), che si sono avventati, in un arrembaggio tanto rapace quanto privo di sbocchi scientifici ed economici, sulla disciplina, occupandola di fatto, senza far sorgere un pur minimo od apprezzabile tecnicismo giuridico.

Il Volli, da giureconsulto di razza, penetrando nel midollo del diritto marittimo internazionale, attraverso un percorso scientifico inverso a quello seguito dal sommo trattatista Giorgio Righetti, e dal valoroso internazionalista marittimo Sergio Maria Car-

bone, ravvisa il modo in cui sorgono e vivono i singoli istituti, iscritti in un sistema che è radicato storicamente nella coscienza giuridica dei popoli, in intimi legami ed in regole giuridiche, tutti univocamente conspiranti verso la più alta forma di scienza.

La formazione del sistema, la costruzione scientifica sono sempre stati i postulati, di singolare profilo giuridico, della generale riflessione metodologica condotta da Enzo Volli sul diritto marittimo positivo esemplarmente esposta ne *"Il diritto marittimo generale"*<sup>2</sup>, a guisa di vero e proprio manifesto e mezzo necessario per la costruzione di una moderna scienza del diritto marittimo, tanto che si può ben dire: *a traverso il diritto marittimo, oltre di questo*, in un grande sistema, ove tutti i rapporti e gli istituti siano stretti vicendevolmente e visti con metodo speculativo (metodo e sistema sono correlativi), nel più elevato gradino della scienza del diritto.

Tutto ciò non significa vedere il diritto marittimo troppo dall'alto, cioè restare solo nella filosofia di esso; piuttosto significa capirne, come già delucidato, il **carattere di scienza**, e non ridurlo a cosa da legulei, ma riguardarlo per sé, come il dato supremo della sapienza e della ragione (Hegel, *Filosofia della storia*, ordin. da E. Gans, trad. Novelli, pag. 287).

L'impulso all'interno e fecondo rinnovamento del diritto marittimo, all'affermazione della scuola storica del diritto marittimo di Trieste, si deve anche al *Methodus Nova* di Volli, che assume una posizione rigorosa sulla nozione scientifica del diritto marittimo come ordinamento marittimo internazionale, sulla connessa teoria delle fonti plurali e non gerarchizzate, sulla dottrina e sull'operatività delle formazioni sociali, marittime, portuali, mercantili, sul ruolo normativizzato del commercio marittimo internazionale, sul primato del carattere consuetudinario internazionale del diritto marittimo, sulla centralità essenziale

2. Cfr. Enzo Volli, *Il diritto marittimo generale*, in *Trasporti*, I, 1999, p 17 e ss.; *Noterella de iure marittimo tergestino*, in questa Rivista.

delle c.d. infrastrutture recettive portuali franche, ad eletta economia portuale speciale, dislocate nel mondo, al servizio del programma di attuazione del commercio marittimo internazionale (libera circolazione delle merci, libero accesso della navi in tutti i porti del mondo).<sup>3</sup>

La stizzita ed immotivata repulsa riservata alla nuova proposta scientifica da parte dei "volgari legisti" assume un disgelante, prezioso, **valore epistemologico**, perché viene a costituire la più fondata conferma, da altro angolo visuale, della **validità teoretica e pratica**, della estrema fondatezza delle sue presupposizioni fattuali collegate "**con gli inverati concetti giuridici**". L'adesione dei "volgari legisti" avrebbe potuto insinuare, invece, seri dubbi sulla plausibilità tecnico-sistematica della articolata proposta ricostruttivo-sistematica, perspicuamente e con vigore affacciata dalla scuola marittima triestina.

I fatti giuridici economici marittimi portuali, mercantili, sono i più complessi che mai si possano immaginare e postulano, per essere studiati, una grande complessità della mente dello studioso.

Quale studioso può essere fornito da solo? Col lavoro collettivo e lento, con la cooperazione continua nel tempo e nello spazio, di una pluralità di studiosi; ognuno reca all'altro ciò che gli manca. Così si discoprono nuovi aspetti dei fatti marittimi, portuali e mercantili, e sorge il bisogno di delimitare nuove cerchie di lavoro a sé.

Difatti, è proprio opportuno ribadirlo, **una scienza può affermarsi e fiorire soltanto quando cessa di essere ancella ed accessoria di altra con cui era confusa**: è esemplare la mancata inclu-

3. *Ibidem*. Per la scuola triestina di diritto marittimo, cfr., recentemente, Querci E.O., *Analisi del diritto marittimo, Definizione e concetti giuridici fondamentali*, E.U.T., 1999, pp. 261; *Evoluzione nel diritto marittimo, Sistematica e dogmatica giuridica marittima*, E.U.T., 1999, pp. 270; Francesca Trampus, *Free ports of the world*, E.U.T., 1999, pp. 507; *Contributo alla teoria delle fonti di diritto marittimo generale. I trattati di commercio e di navigazione*, E.U.T., 1999 (ed. provv.).

sione, nell'oggettualità tipica del diritto marittimo, delle vendite marittime, ascritte erroneamente al diritto commerciale, e riportate dalla scuola triestina, **con vigore speculativo**, nell'alveo dei binomi Navigazione-Commercio, Vendita-Trasporto.

Le dottrine della scuola di Trieste del diritto marittimo - strettamente collegate all'immensa e storica elaborazione scientifica di Cesare Vivante, di Francesco Carnelutti (nel periodo in cui il Maestro ebbe ad occuparsi anche di diritto commerciale), di Antonio Brunetti, di Salvatore Pugliatti, di Angelo Falzea, di Giannini M.S., di Rolando Quadri, di Gino Gorla, di Tullio Ascarelli, di Pietro Rescigno - hanno superato le barriere tra il diritto commerciale e il diritto marittimo, ripristinando il primato scientifico, **la priorità storica e dogmatica dell' "esperienza giuridica marittima"**, recando così il più rilevante e raffinato contributo alla propagazione della moderna ricerca scientifica, al costruire logicamente il diritto marittimo, non più *inconditum*, ma strettamente connesso e sotteso alle sintesi verbali *conditores iuris, condere iura*.

Dalla cerchia dei cultori della scuola storica del diritto marittimo, caro Volli, v'ha un'ulteriore aspettazione per l'opera incessante, giammai esaurentesi, **della formazione del "sistema marittimo"**, per la costruzione di formule generali, per le definizioni ed i corollari, per nuove categorie dogmatiche, e soprattutto per il vaglio critico, radicato di continuo, tra il piano delle presupposizioni di fatto e quello dei concetti giuridici.

Ci si avvede così che, negli ottant'anni, in proiezione ancora lunga e propiziente, non cessa mai l'opera di costruzione scientifica, affidata oggi alle energie di un gruppo entusiasta di giovani giuristi, muniti del metodo speculativo necessario per attingere le mete più avanzate della ricerca scientifica, e per "sbertucciare" la paupertà caricaturale espressa da affannati pseudo-operatori scientifici, provveduti a dovere di "licenze accademiche" in mirata cintura spartitoria d'ordine smaccatamente clientelare (Francesco Alessandro Querci).

DOMENICO MALTESE

*Procuratore Generale onorario  
della Corte di Cassazione*

## IL COMPITO DEL GIUDICE E DELLO STORICO

"Non banalizzate il giudizio" raccomandavano alla Corte d'assise di Trieste i patroni di parte civile in un noto processo politico; "Dite come la città intera, non soltanto il singolo individuo, sia stata e sia responsabile dei crimini della Risiera. Si tratta - ricordatelo - di responsabilità storiche".

Rispose la Corte nella motivazione della sentenza:

"Nessuna competenza - contrariamente all'opinione espressa dalle parti civili - ha questa Corte per pronunciarsi in tema di responsabilità storiche; in relazione alle vicende politiche dell'*Adriatisches Küstenland Operations Zone* durante l'ultimo conflitto. Il contributo dei testimoni storici in questo processo è consistito essenzialmente nel chiarire l'origine, la struttura e i compiti dell'*Einsatzkommando* nel quadro generale dell'organizzazione dell'apparato repressivo nazista e, in particolare, la natura dell'attività svolta a Trieste e dintorni dal Reparto R.

È questo l'oggetto esclusivo della decisione del giudice, chiamato ad accertare i fatti al fine di stabilire le responsabilità individuali per omicidio, in base al principio di causalità giuridica.

Lo storico, e soltanto lo storico, è tenuto a valutare gli stessi fatti e ogni altra circostanza concomitante, per ricostruire l'evento in base al principio di causalità storica.

Ma l'evento trascende la responsabilità individuale, nei termini in cui può conoscerne il giudice.

Al di fuori della sua competenza, d'altronde, quest'ultimo non potrebbe tentare di formulare un giudizio storico, se non ponendo il problema metodologico pregiudiziale del modo stesso di intendere e di narrare la storia.

E sarebbe un problema del tutto estraneo a questo giudizio, alla sua dialettica, al suo fine e al suo magistero".

Il punto centrale della motivazione è espresso nelle parole "l'evento trascende la responsabilità individuale".

Compito, invero, del giudice è la ricostruzione dell'azione e la definizione della responsabilità del singolo.

Compito dello storico è la descrizione oggettiva dell'evento, al di fuori di quelli che il Croce chiama - nell'ottica, appunto, dello storico - "gli immaginosi battesimi onomastici".

Solo da un punto di vista filologico non c'è differenza alcuna fra l'accertamento dello storico e quello del giudice, vincolati entrambi alla ricognizione e alla selezione del documento veridico e probante. Nessuna identità, invece, sussiste tra i due tipi di giudizio nell'oggetto, nel fine e nei mezzi.

Non nell'oggetto, perché il giudizio dello storico abbraccia l'accadimento, mentre il giudice puntualizza, all'interno di esso, l'azione; non nel fine, perché lo storico persegue lo scopo di un'assoluta verità storiografica mentre il giudice collega all'azione del singolo conseguenze di ordine pratico, sanzionatorio o assolutorio, secondo un preconstituito e, peraltro, mutevole parametro normativo; non nei mezzi, perché la ricerca dello storico è libera, com'è libero il pensiero scientifico, mentre la ricerca del giudice è condizionata, all'interno dell'ordinamento giuridico in vigore, da un'esigenza di stabilità nei rapporti interindividuali e sociali, e si cristallizza, pertanto, nel giudicato.

Queste premesse spiegano l'inconsistenza della pretesa inquisitoria di coinvolgere nel giudizio di responsabilità, una comunità politica al di là dei limiti segnati dal principio di causalità giuridica, che opera nei soli confronti del soggetto dell'azione qualificata "*sub specie iuris*". E, ad un tempo, dimostrano tutta la

vacuità del ricorrente luogo comune in difesa dell'imputato nei processi a sfondo politico, per cui soltanto la storia con la esse maiuscola, non il giudice col suo cancelliere, potrebbe illuminarne meriti e colpe; mentre è ben chiaro quale divario sussista tra l'immacolatezza dell'uomo e la bontà della sua azione politica nella ricostruzione dell'evento storico che lo coinvolge, o, rispettivamente, nella definizione della condotta a lui imputabile nell'ambito di un processo penale, a cui sia sottoposto.

Profonda, dunque, è la differenza tra le due forme di giudizio. L'accertamento storiografico, essendo sempre rivedibile, anche e soprattutto sull'autenticità della fonte, è aperto e libero: la sua verità è la sua libertà.

Il giudizio del giudice, invece, enunciando una realtà normativa, trova nelle preclusioni procedurali e nel giudicato - e nell'eventuale revisione di questo secondo le forme e nei rigorosi limiti prestabiliti - un'empirica misura del vero.

Ma c'è di più.

Usava dire il mio indimenticabile Maestro, Angelo Ermanno Cammarata, il cui eloquio era sempre fiorito di eleganti metafore, che non è compito della filosofia del diritto fornire al giudice le ricette per la cura delle malattie di ricambio dell'ordinamento giuridico; essendo funzione propria e precipua, ma anche esclusiva ed escludente, del pensiero speculativo, pervenire alla consapevolezza critica dell'esperienza giuridica.

Ebbene, in ciò dissentendo (unico punto, forse, del mio dissenso) dal Suo insegnamento, mi sembra di poter dire che la pratica giudiziaria dimostra, in certi casi, il contrario.

Proprio sulla distinzione crociana, invero, tra giudizio storico che, nella sfera teoretica, attiene all'evento, e giudizio morale che, nella sfera pratica, attiene all'azione del singolo e alla sua responsabilità personale, si basa l'affermazione della libertà da ogni forma di repressione penale dell'opera di scienza storiografica, in conformità del precetto dell'art. 33 della Costituzione, che garan-

tisce, appunto la libertà della scienza; mentre sulla stessa distinzione crociana si basa, per converso, l'affermazione della soggezione alle normali regole della condotta - tra cui, per prima, la norma sanzionatoria penale, - degli apprezzamenti, contenuti nell'opera di storia, che si traducano in un giudizio morale. Si che trova corretta applicazione la sanzione penale quando, in violazione del precetto dell'art. 21 della Costituzione, complementare a quello dell'art. 33, e dell'art. 2 sui diritti fondamentali dell'uomo, il giudizio morale espresso dall'autore dell'opera di storia suoni offesa alla memoria di un personaggio storico, la cui figura non sia remota e velata dal tempo, bensì discussa e presente alla coscienza pubblica.

In effetti, il personaggio la cui immagine sia già consegnata a un irrevocabile passato, è oggetto soltanto di apprendimento culturale o di curiosità erudita, o di nuove proposte e prospettive esegetiche, nella contemplazione dell'accadimento, che sarebbe arduo e vano giudicare in termini di concorrenti responsabilità individuali. Non così, invece, il personaggio, pure se già scomparso, che sia capace ancora di suscitare reazioni emotive di approvazione o disapprovazione, di ammirazione o di sdegno.

In tal caso, anche l'opera dello storico trova il proprio limite nell'art. 21, che sancisce la libertà del pensiero entro i confini segnati dall'art. 2, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'uomo, e dall'art. 3 sul principio inderogabile di uguaglianza.

Non opera, quindi, a favore dell'autore, l'esimente dell'art. 51 del codice penale sull'esercizio di un diritto: diritto non praticabile e non tutelabile fuori dell'area dell'art. 33 sulla libertà della scienza.

A queste conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione (sent. 19 ottobre 1979, in "La giustizia penale", 1980, 611 ss.) nel disconoscere, appunto, l'invocata esimente a favore dell'autore del libro "Morte a Roma" nella causa promossa dagli eredi del pontefice Pio XII, indipendentemente dall'accertamento - rimesso al

giudice di merito - dei fatti attribuitigli dallo scrittore nello svolgimento della narrazione.

Decisione, tutta imperniata sulla distinzione anzidetta tra giudizio storico e giudizio di valore, descrizione dell'evento e definizione dell'azione individuale, opera storiografica e sentenza, compito dello storico e compito del giudice.

Sembra, dunque, nel disegno della "medesima mente umana" che in sede ermeneutica contribuiscano all'opera dell'interprete i fondamenti del pensiero speculativo.

E sembra soprattutto privo di ogni significato ragionevole il dibattito, sempre ricorrente e ripetitivo, fra innocentisti e colpevolisti nei grandi processi politici: dibattito fra ideologie contrapposte, che fa ricordare soltanto un altro insegnamento crociano, secondo il quale l'ideologia è passione e la passione, con le sue profonde radici nel cuore dell'uomo, non è verità.